CITTA' DI OSIMO

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 30/06/2021 n. 37

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020

L'anno **Duemilaventuno** il giorno **Trenta** del mese di **Giugno** alle ore **18:00**, in modalità video-conferenza a seguito di invito diramato dal Presidente in data **25/06/2021** n. **16634**, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **18:00**.

Presiede l' adunanza **CAMPANARI GIORGIO** nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **GIULIONI GIULIANO.**

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	PUGNALONI SIMONE	SINDACO	Si
2	CAMPANARI GIORGIO	PRESIDENTE	Si
3	PAOLELLA FRIDA	CONSIGLIERE	Si
4	FLAMINI ELIANA	CONSIGLIERE	Si
5	GALLINA FIORINI DIEGO	CONSIGLIERE	Si
6	CANAPA MATTEO	CONSIGLIERE	Si
7	PIERINI GABRIELE	CONSIGLIERE	Si
8	INVERNIZZI FILIPPO	CONSIGLIERE	Si
9	MAGGIORI RENATA	CONSIGLIERE	Si
10	GOBBI CECILIA	CONSIGLIERE	Si
11	FELICIANI MICHELE	CONSIGLIERE	Si
12	VIGNONI DANIELE	CONSIGLIERE	Si
13	RICCI RUBEN	CONSIGLIERE	Si
14	SPILLI TOMMASO	CONSIGLIERE	Si
15	BRANDONI GIORGIO MARIA	CONSIGLIERE	Si
16	ROSSI FILIPPO	CONSIGLIERE	Si
17	PALAZZINI GRAZIANO	CONSIGLIERE	No
18	SIMONCINI STEFANO	CONSIGLIERE	No
19	BORDONI MONICA	CONSIGLIERE	Si
20	ANTONELLI SANDRO	CONSIGLIERE	Si
21	BOTTEGONI LORENZO	CONSIGLIERE	Si
22	ARACO MARIO	CONSIGLIERE	No
23	DONIA CATERINA	CONSIGLIERE	Si
24	GINNETTI ACHILLE	CONSIGLIERE	Si
25	ALESSANDRINI PASSARINI ALBERTO MARIA	CONSIGLIERE	No
	Presenti N. 21	Assenti N. 4	

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

"Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 a decorrere dall'anno 2020 "*ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*";

RICHIAMATO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale);

DATO ATTO che il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*", pubblicato nella G.U. dell'11 settembre 2020 n. 226, ha apportato significative modifiche al decreto legislativo 152/2006, con riflessi anche sulla disciplina del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti gestito dai Comuni;

DATO ATTO che il decreto legislativo n. 116/2020 in particolare:

- è intervenuto sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del TUA, ampliando la definizione dei rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b-ter, inserita dal d.lgs. 116/2020);
- è intervenuto sulla classificazione dei rifiuti speciali, individuando i rifiuti appartenenti a tale categoria in via residuale, per differenza rispetto alla definizione di rifiuto urbano (art. 184, comma 3, del TUA, modificato dal d.lgs. 116/2020);
- ha soppresso la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, abrogando il potere di assimilazione dei Comuni prima previsto dall'art. 198, comma 2, lettera g) del TUA (previsione abrogata dall'art. 1, comma 24, d.lgs. 116/2020);
- ha previsto la facoltà per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di uscire dal servizio pubblico di raccolta, conferendo tutti i propri rifiuti a gestori privati, con esclusione dal pagamento della quota variabile della TARI (art. 198, comma 2-bis, del TUA, inserito dal d.lgs.

116/2020 e art. 238, comma 10, del TUA, inserito dal d.lgs. 116/2020);

DATO ATTO altresì che il decreto legislativo n. 116/2020 è entrato in vigore il 26 settembre 2020 ma che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del medesimo decreto "*al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a partire dal 1 gennaio 2021*";

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 69 del 21 maggio 2021, il quale prevede che "***Limitatamente all'anno 2021**, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, **i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI** e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, **entro il 30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. **La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1°gennaio dell'anno successivo**. **Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022***";

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 838, della Legge 160/2019, il quale prevede che il canone di cui al comma 837 della medesima Legge (c.d. canone mercatale) "*sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (...) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*";

RITENUTO pertanto opportuno modificare il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) al fine di recepire le disposizioni introdotte dal d.lgs. 116/2020 e le ulteriori novità normative in materia e disciplinare, nel rispetto di quanto già stabilito dalle norme, le procedure di gestione;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/09/2020 di approvazione del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che le modifiche da introdurre al vigente Regolamento riguardano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 29 e 40 e l'allegato A al Regolamento, come desumibile dal confronto tra i due testi, riportati nell'allegato A) alla presente deliberazione;

VISTO lo schema del "nuovo" Regolamento aggiornato con le suddette modifiche, come risultante nell'allegato B) alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla TARI;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

"*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del* ***14 ottobre*** *dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il* ***28 ottobre****, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 17.06.2021 avente ad oggetto la proposta al Consiglio Comunale di approvare le modifiche al vigente Regolamento TARI per adeguarlo alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

ACQUISITI i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole di regolarità tecnica
Il Responsabile Ufficio Tributi Dott. Andrea Molina;

Parere favorevole di regolarità contabile
La Dirigente del Dipartimento delle Finanze Dott.ssa Anna Tiberi;

ACQUISITO altresì il parere espresso dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

UDITA la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta che alla presente non si allega, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione:

Presenti	21	
Votanti	17	
Favorevoli	17	
Astenuti	4	(Bordoni, Antonelli, Bottegoni, Ginnetti)

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate in premessa:

1) di approvare le modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/09/2020, come illustrate nell'allegato A) alla presente deliberazione;

2) di approvare il Regolamento aggiornato con le modifiche di cui al punto che precede per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come da allegato B) alla presente deliberazione;

3) di dare atto che il Regolamento modificato con la presente deliberazione entra in vigore il 1 gennaio 2021;

4) di disporre l'invio della presente deliberazione e dell'allegato Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i termini di legge;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo regolamento sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;

6) di trasmettere la presente deliberazione ed il regolamento allegato al Gestore Astea Spa.

***

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta,

Con la seguente votazione:

Presenti	21	
Votanti	17	
Favorevoli	17	
Astenuti	4	(Bordoni, Antonelli, Bottegoni, Ginnetti)

D E L I B E R A

7) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

- - - * * * - - -

sb

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIONI GIULIANO

IL PRESIDENTE
CAMPANARI GIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale

il **09/07/2021** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Dal Municipio, li **09/07/2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIONI GIULIANO